



Allegato

Acea Distribuzione S.p.A.

Imposta di bollo
assoluta in mod.
virtuale: aut.
Dir. Reg.
LAZIO n.
157850/99 dal
01/01/2000

CONDIZIONI TECNICHE E/O FUNZIONALI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLEGATE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STIPULATO DAL GROSSISTA O ALTRO MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O AUTOPRODUTTORI

Modulo di proposta da compilare.

Roma li

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grossista o altro Mandatario

Nominativo/Ragione Sociale **ENEL Energia S.p.A.**

Sede Legale **viale Regina Margherita, 125 - 00198 - Roma**

Codice Fiscale **12845340152**

Partita Iva **12845340152**

Recapito/Sede Operativa **viale Regina Margherita, 125 - 00198 - Roma**

Cliente finale - Punto di prelievo

Nominativo/Ragione Sociale

Ubicazione Utenza

Tipo uso / attività

Codice Fiscale

Partita Iva

Numero Utenza

Data inizio validità

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Relativamente alle opzioni tariffarie, alle fasce orarie, alla potenza disponibile ed alla potenza impegnata, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle successive integrazioni e modificazioni.

Condizioni relative al modulo di proposta da compilare:

Il Cliente o il Grossista o altro Mandatario, dovrà sottoporre ad Acea Distribuzione S.p.A. la proposta, debitamente compilata e sottoscritta, completando il presente modulo. Ove previsto, la proposta potrà essere sottoposta ad Acea Distribuzione S.p.A. anche avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, purché sia completa della documentazione necessaria all'identificazione del richiedente (a mero titolo esemplificativo e non esclusivo: copia della procura alla firma e di un documento valido, ecc.)

La proposta si considera irrevocabile dal momento della ricezione della stessa da parte di Acea Distribuzione S.p.A.

L'attivazione del servizio di trasporto avverrà a partire dalla data in cui la proposta, debitamente compilata, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno all'Esercente fermo restando quanto previsto dal successivo art.6.

L'allegato tecnico, che si compone delle condizioni di seguito riportate e dell'eventuale documentazione accessoria, si perfeziona nel momento in cui Acea Distribuzione S.p.A. comunica per iscritto la propria accettazione ovvero attiva il servizio.

Il Cliente è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce ad Acea Distribuzione S.p.A. il diritto di assumere eventuali ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Le presenti condizioni sono accessorie al Contratto di trasporto dell'energia elettrica stipulato dal Grossista o da altro Mandatario per conto del Cliente e specificano e disciplinano gli aspetti tecnici relativi e/o funzionali all'erogazione del servizio di trasporto.

DEFINIZIONI

Cliente idoneo – Cliente finale che ha conseguito il riconoscimento di idoneità, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 79/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per conto del quale viene stipulato il presente Contratto. Di seguito indicato anche come Cliente finale o solo Cliente. Nell'Allegato "Condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica", per ciascun Cliente, sono riportati i dati identificativi.

Autoproduttore – Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi e/o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Di seguito indicato anche come Cliente finale o solo Cliente.

Grossista – Persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, che stipula il presente Contratto in nome proprio e per conto dei clienti finali di cui ai relativi allegati.

Esercente – E' l'Esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che eroga i servizi le cui condizioni economiche e tecniche sono disciplinate dal testo integrato della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 228/01 e che stipula i relativi contratti. L'Esercente di cui al presente Contratto di trasporto è Acea Distribuzione S.p.A. con sede legale indicata nel Contratto, di seguito indicata come Esercente.

Mandatario - Persona fisica o giuridica che stipula il presente contratto in nome proprio e per conto dei clienti finali di cui ai relativi allegati.

Autorità - Autorità garante per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Contratto – E' il contratto di trasporto dell'energia elettrica stipulato dal Grossista o da altro Mandatario per conto del Cliente finale.

Allegato - "Condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica". Parte integrante ed inscindibile del Contratto di trasporto stipulato dal Grossista o da altro Mandatario per conto del Cliente Finale nel quale sono riportate le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto sottoscritte da ciascun Cliente finale per ogni punto di prelievo. Di seguito indicato come Allegato "Condizioni tecniche relative al servizio di trasporto dell'energia elettrica" o più semplicemente Allegato.

ART.1 PREMESSE

1.1 Il presente Allegato è parte integrante del Contratto, che il Cliente finale conosce ed accetta. Del Contratto si richiamano le seguenti clausole:

A Il Grossista o altro Mandatario per ciascun Cliente finale è obbligato al pagamento all'Esercente dei corrispettivi del trasporto di energia elettrica e degli importi derivanti dall'applicazione delle condizioni tecniche riportate nell'Allegato in favore del Cliente finale, ed accetta l'emissione delle fatture a sé intestate ed a sé recapitate dall'Esercente, con decorrenza indicata negli allegati medesimi (art. 1.2 delle Condizioni Particolari).

B La validità di ciascun Allegato cessa contestualmente alla cessazione del Contratto di fornitura di energia elettrica intercorrente tra il Grossista o altro Mandatario ed il Cliente Finale (art. 1.3 delle Condizioni Particolari).

C Il Grossista o altro Mandatario si obbliga a comunicare all'Esercente la cessazione di ciascun Contratto almeno 30 giorni prima della cessazione medesima, mediante lettera raccomandata a.r. (art. 1.4

delle Condizioni Particolari).

D Le obbligazioni di cui al presente Contratto continueranno ad avere efficacia, qualora non dovesse pervenire all'Esercente la comunicazione di cui al precedente comma 1.4 (art. 1.5 delle Condizioni Particolari).

E Se il Grossista o altro Mandatario non rispetta le norme contrattuali l'Esercente può:

a) sospendere il servizio di trasporto di energia elettrica per violazione delle disposizioni degli artt. 1 (condizioni per ottenere il servizio di trasporto), 4 (pagamento), 7 (limiti di prelievo - aumenti di potenza disponibile), 8 (utilizzo dell'energia), 9 (impianti ed apparecchi del cliente) delle Condizioni Generali del Contratto, con addebito, oltre che dei corrispettivi dovuti, delle ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario, contenente l'intimazione ad adempiere;

Acea Distribuzione S.p.A

Il Cliente.....



- b) risolve di diritto il Contratto, se persiste la violazione di una delle disposizioni degli artt. 1 (condizioni per ottenere il servizio di trasporto), 4 (pagamento), 7 (limiti di prelievo - aumenti di potenza disponibile), 8 (utilizzo dell'energia), 9 (impianti ed apparecchi del cliente) delle Condizioni Generali, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art. 4 delle Condizioni Generali e dagli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.4 delle Condizioni Generali). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario, contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva

Per evitare la sospensione o la risoluzione, il Grossista o altro Mandatario può sempre sanare – entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni - la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza dell'Esercente gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente elevato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o un disguido postale.

La sospensione non viene comunque applicata nelle ipotesi in cui il Grossista o altro Mandatario abbia regolarmente pagato la fattura, ma l'importo non sia stato ancora accreditato all'Esercente e sempre che il Grossista o altro Mandatario ne abbia dato notizia all'Esercente medesimo, secondo i tempi e le modalità indicati nel periodo che precede (art. 14.1 delle Condizioni Generali).

In caso di prelievo fraudolento - ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio di trasporto sospeso per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dall'Esercente per l'inoltro alle Autorità competenti) e fermo restando l'obbligo del Grossista o di altro Mandatario di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode - l'Esercente può:

- sospendere il servizio di trasporto, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. La riattivazione del servizio di trasporto è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Grossista o altro Mandatario avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al gruppo di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali e nel caso di riattivazione non autorizzata delle bollette scadute e dei prelievi effettuati;
- risolvere di diritto il Contratto, nel caso in cui il Grossista o altro Mandatario non effettui il pagamento previsto dal precedente punto a), previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario, contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva (art. 14.2 delle Condizioni Generali).

L'Esercente può sospendere il servizio di trasporto o risolvere di diritto il presente Contratto in caso di inadempimento o di morosità relativi ad altro Contratto di trasporto di energia elettrica stipulato dal medesimo Grossista o altro Mandatario, anche se risolto. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario contenente l'intimazione ad adempiere. La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Grossista o altro Mandatario contenente l'indicazione la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva (art. 14.3 delle Condizioni Generali).

Ove la violazione o l'inadempimento sia riconducibile in via esclusiva ad uno o più Clienti finali, l'Esercente procederà alla sospensione o alla risoluzione del Contratto in via parziale, limitatamente al servizio prestato nei riguardi dei Clienti finali interessati dalla violazione o dall'inadempimento.

L'Esercente, nel caso in cui la morosità relativa al singolo punto di prelievo del Cliente finale sia superiore alla relativa quota parte della garanzia fideiussoria, calcolata ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali, richiede al Grossista o altro Mandatario il pagamento delle fatture insolute entro il termine di 15 giorni. In tal caso, decorso il predetto termine, al permanere della morosità, l'Esercente risolve di diritto il Contratto limitatamente al punto di prelievo, e procede all'escussione dell'intera quota parte, relativa allo stesso punto di prelievo, della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali. L'Esercente procede allo stesso modo in caso di morosità del Grossista o altro Mandatario. (art. 14.4 delle Condizioni Generali).

Tutte le comunicazioni tra l'Esercente ed il Grossista o altro Mandatario si ritengono valide solo se trasmesse mediante lettera a.r. (art. 14.5 delle Condizioni Generali).

La sospensione del servizio di trasporto non può essere effettuata nei seguenti casi:

- durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato;
- in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura; (art. 14.6 delle Condizioni Generali).

In caso di inadempimento da parte dell'Esercente delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, il Grossista o altro Mandatario, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo dell'Esercente indicato nella fattura, contesta allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora l'Esercente non adempia entro 20 giorni successivi al ricevimento di detta comunicazione, il Grossista o altro Mandatario può, fermo restando il diritto al risarcimento del danno riconosciuto anche al Cliente finale, risolvere tutti i contratti di servizio di trasporto in corso con l'Esercente e stipulati per conto del medesimo Cliente finale (art. 14.7 delle Condizioni Generali).

- 1.2 Le premesse fanno parte integrante del presente Allegato e vengono accettate dai contraenti con la sottoscrizione dello stesso.

ART.2 DECORRENZA

- 2.1 Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 3 delle Condizioni Particolari e 1 delle Condizioni Generali del Contratto, la data di inizio validità del presente Allegato, comunque sia indicata nel presente documento, non può risultare antecedente a quella di decorrenza del relativo contratto di fornitura fra il Cliente finale ed il Grossista o altro Mandatario ovvero a quella di decorrenza del contratto di bilanciamento e scambio stipulato dal Grossista o altro Mandatario per il punto di prelievo di cui al presente atto.

ART.3 PUNTO DI PRELIEVO

- 3.1 L'energia elettrica è consegnata all'uscita del gruppo di consegna e misura installato dall'Esercente.
3.2 Avuto riguardo alle esigenze manifestate dal Cliente, l'Esercente individua la posizione ove installare il gruppo di consegna e misura nonché, quando occorra, il luogo più conveniente per la derivazione della rete di distribuzione.
3.3 Le opere murarie e/o manufatti, necessari per l'alloggiamento degli impianti e gruppi di consegna e misura, sono completamente a carico del Cliente.

ART.4 CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA FORNITA

- 4.1 L'energia elettrica resa disponibile al punto di prelievo del Cliente finale presenta le seguenti caratteristiche:
- corrente alternata;
 - frequenza pari a 50 Hz +/- 2%;
 - tolleranza di Tensione pari a +/- 10% del valore nominale;
 - tensione e fasi: come specificato nella parte superiore del presente Allegato;
 - potenza impegnata e potenza massima a disposizione: come specificato nella parte superiore del presente Allegato;
 - non sono consentiti prelievi di potenza oltre a quella massima a disposizione;
 - l'Esercente ha facoltà di installare apposito limitatore di potenza;
 - fattore di potenza: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70.
- 4.2 Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente finale indicato nell'allegato è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.
- 4.3 Ai punti di prelievo con potenza impegnata superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia induttiva prelevati, espressi in kWh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia

attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dall'Esercente ed approvati dall'Autorità. In nessun caso l'impianto del Cliente Finale deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del gestore di rete competente.

ART.5 POTENZA ED OPZIONE TARIFFARIA. DETERMINAZIONE DEI PRELIEVI

- 5.1 Relativamente alla potenza impegnata, nonché all'opzione tariffaria da applicare al servizio di trasporto, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle successive integrazioni e modificazioni.
- 5.2 Anche riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto stabilito dalle parti al precedente punto 5.1.
- 5.3 Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, l'Esercente comunica l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Gestore della rete interessato. Il Cliente si impegna a corrispondere all'Esercente l'adeguamento del contributo necessario (di cui al provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 5.4 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto precedente comma 5.3, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", l'Esercente può sospendere il servizio di trasporto disallimentando il punto di prelievo.
- 5.5 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Gestore della rete competente o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio - in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione - erogato dal Gestore della rete competente al Cliente medesimo o a terzi.
- 5.6 In caso di richiesta di variazione di potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare, le parti concordano che, se il prelievo di potenza effettuato successivamente alla richiesta è inferiore al massimo prelievo di potenza già registrato nell'anno solare, ovvero è inferiore al valore della precedente potenza disponibile, il valore della potenza impegnata per la determinazione dei prelievi di potenza e di energia è pari al massimo prelievo registrato con riferimento all'anno solare, secondo quanto previsto dalla delibera n. 228/01 dell'Autorità.
- 5.7 In caso di incremento del servizio ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Particolari del Contratto nel corso dello stesso anno solare - fermo restando quanto già stabilito dal precedente comma 5.6 - le parti concordano che, per la determinazione dei prelievi di potenza ed energia, il valore di potenza impegnata è riferito al massimo prelievo di potenza registrato nell'anno solare con riferimento:
- al medesimo punto di prelievo;
 - al medesimo Cliente finale;
 - ai precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto e/o allegati a contratti di trasporto stipulati da altri grossisti o altri mandatarî con l'Esercente per lo stesso Cliente finale.

ART.6 CONDIZIONI PER OTTENERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO

- 6.1 Il presente Allegato è sottoposto alle seguenti condizioni:
- il Cliente, in relazione al punto di prelievo, ha acquisito, alla data prevista di avvio del servizio di trasporto, o di rinnovo del presente Contratto, la qualifica di Cliente idoneo ai sensi dell'art.14 D.lgs.79/99, come risultante dall'elenco dei clienti idonei istituito ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 20/03, come successivamente modificata e integrata; la condizione di cui al presente punto non si applica ai clienti che siano autoproduttori privi della qualifica di Cliente idoneo;
 - il Cliente finale rilascia apposita autocertificazione attestante la stipula del Contratto di fornitura di energia elettrica con il Grossista, o altro Mandatario, già intestatario del Contratto di bilanciamento e scambio, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.27/03, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure, nel caso di autoproduttore, rilascia apposita autocertificazione attestante, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.lgs. 79/99, che l'energia elettrica viene prodotta dagli impianti nella disponibilità del medesimo e nei periodi di tempo nell'autocertificazione riportati;
 - gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano, anche in considerazione dei progressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
 - il Cliente ha ottenuto, in ogni caso e a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dall'Esercente anche per connessioni ad altri clienti.

Ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere all'Esercente l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura dell'energia elettrica. L'Esercente rimane proprietario degli impianti o apparecchi che installerà in detto locale;

- l'ottenimento e la permanenza delle autorizzazioni, permessi, servizi e di quant'altro necessario alla costruzione ed esecuzione degli impianti occorrenti per l'esecuzione del servizio di trasporto, ai quali è subordinato;
 - il Cliente ha dato mandato al Grossista o altro Mandatario di cui al Contratto, già intestatario del contratto di bilanciamento e del contratto di scambio, a stipulare il contratto per il servizio di trasporto, di bilanciamento, di scambio e ad essere destinatario del rilascio delle curve di prelievo orarie.
 - il Cliente, il Grossista o altro Mandatario, tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto, non hanno obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di fornitura e/o vettoriamento e trasporto, nonché relative agli eventuali regolamenti tecnici di esercizio sottoscritti con il gestore di rete competente.
- 6.2 Per ottenere il servizio di trasporto il Cliente finale o il Grossista o altro Mandatario deve farne richiesta all'Esercente. Se l'Esercente non intende stipulare il contratto di trasporto deve darne comunicazione scritta ed adeguatamente motivata al Cliente finale o al Grossista o altro Mandatario
- 6.3 Il presente Allegato deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Grossista o altro Mandatario o il Cliente finale dovranno restituire all'Esercente l'apposito Allegato debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti o che, negli specifici casi, sia necessaria per la sottoscrizione dell'Allegato secondo le disposizioni normative vigenti. L'attivazione del servizio di trasporto avverrà a partire dalla data in cui l'Allegato, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno all'Esercente.

ART.7 RECLAMI

- 7.1 L'Esercente informa tutti i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo.
- 7.2 Per i nuovi clienti dette informazioni sono fornite all'atto della stipula del contratto del servizio di trasporto.
- 7.3 L'Esercente rende disponibile al Grossista o altro Mandatario un modulo prestampato per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato al Grossista o altro Mandatario all'atto della stipula del contratto del servizio di trasporto e ogniqualvolta ne faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'Esercente.
- 7.4 Il Grossista o altro Mandatario può inoltrare il reclamo attraverso i seguenti canali:
- sportelli aziendali;
 - telefono;
 - fax;
 - posta;
 - sito internet aziendale.
- 7.5 Il reclamo in forma scritta è sempre consentito, ai sensi del titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994.

- 7.6 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, l'Esercente non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
- 7.7 L'Esercente riferisce al Grossista o altro Mandatario con la massima celerità e comunque non oltre venti giorni dalla data di ricevimento del reclamo. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli altri eventuali rimedi esperibili dal Grossista o da altro Mandatario.
- ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 8.1 L'Esercente può cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il servizio di trasporto dell'energia elettrica che assicuri al Grossista o altro Mandatario un equivalente livello di servizio.
- 8.2 L'Esercente può inoltre cedere i crediti derivanti dal medesimo contratto.
- 8.3 Il Grossista o altro Mandatario potrà cedere il Contratto ad altro Mandatario, a condizione che quest'ultimo al momento del subentro abbia prestato la fidejussione di cui all'art. 1.3 delle Condizioni Generali del Contratto.
- ART.9 LIMITI DI PRELIEVO – AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE**
- 9.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art. 5, corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dall'Esercente, anche nel caso in cui il valore di potenza - per cui sono stati corrisposti gli oneri di allacciamento - sia superiore.
- ART.10 UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA**
- 10.1 L'energia elettrica non può essere utilizzata in luoghi e per usi diversi da quelli convenuti, né ceduta a terzi a nessun titolo.
- 10.2 Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente articolo l'Esercente potrà, fatto salvo l'esperimento delle azioni civili o penali, sospendere il servizio disalimentando il punto di prelievo e chiedere il ripristino della condizione di regolarità del trasporto, fatta salva la facoltà di chiedere eventuali danni, e rifiutare il servizio nel caso del permanere della situazione irregolare.
- ART.11 IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE**
- Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Gestore di rete competente. In particolare:
- la progettazione dell'impianto del Cliente deve essere eseguita tenendo presente che, con la connessione, l'impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri clienti;
 - gli impianti del Cliente devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della incolumità delle persone e delle cose. L'esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d'arte;
 - non devono essere immessi con gli impianti ed apparecchi del Cliente disturbi nella rete alla quale è connesso che eccedano i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica; in particolare i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente devono essere contenuti in conformità con le stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connesse di pari tensione;
 - le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell'impianto del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso e/o altri clienti;
 - per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
 - il Cliente che abbia altre disponibilità di alimentazione di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata dall'Esercente, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni;
 - L'Esercente può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare irregolarità, può sospendere il servizio di trasporto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti;
 - Qualora, per comprovate esigenze di economicità e/o di servizio, nonché per adeguare i propri impianti alle norme di legge e/o al progresso tecnologico l'Esercente modifichi, previa approvazione delle Autorità competenti, le caratteristiche della fornitura, dovrà darne avviso al Cliente con congruo anticipo, anche mediante avviso pubblico. Restano a carico del Cliente gli oneri per l'adeguamento dei suoi impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura.
- ART.12 DANNI CAUSATI DALL'ENERGIA TRASPORTATA**
- L'Esercente garantisce il trasporto dell'energia e non risponde dei danni causati dall'energia trasportata e dalla interruzione del servizio, se essi sono dovuti a fatti e circostanze prodotti, a qualsiasi titolo, da terzi, dal Grossista, dal Mandatario o dal medesimo Cliente finale, e in ogni caso non imputabili all'Esercente stesso.
- ART.13 IMPIANTI ED APPARECCHI DELL'ESERCENTE**
- 13.1 Il Cliente è responsabile della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchi dell'Esercente esistenti presso di lui per la fornitura, dei quali ha l'obbligo di custodia.
- 13.2 L'Esercente, per le esigenze e con le modalità di cui all'art. 11, può modificare i propri impianti, nonché le caratteristiche della fornitura e può effettuare verifiche sugli impianti per esigenze di servizio. A tale fine, il personale dell'Esercente deve poter accedere in qualsiasi momento nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Qualora il Cliente si opponga alle verifiche o l'accesso venga in qualche modo impedito, l'Esercente può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo e/o risolvere il Contratto. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese dell'Esercente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
- 13.3 Il Cliente è a sua volta tenuto a comunicare eventuali irregolarità rilevate nelle apparecchiature dell'Esercente e può chiedere la verifica della correttezza del misuratore o dei parametri di qualità dell'energia erogata. Le spese sostenute dall'Esercente per verifiche ai gruppi di consegna e misura richieste dal Cliente, sono a carico di quest'ultimo qualora gli errori dei misuratori risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti.
- 13.4 Le spese sostenute dall'Esercente per guasti e manutenzione e/o sostituzione del gruppo di consegna e misura sono a suo stesso carico, purché i guasti non siano imputabili al Cliente o a persone estranee o causati da difetti degli impianti utilizzatori del Cliente stesso.
- 13.5 Se in sede di verifica si riscontrano malfunzionamento, alterazioni o manomissioni di impianto, gruppo di consegna e misura o di bolli, l'Esercente si riserva di procedere al recupero delle somme non pagate relative al trasporto di energia elettrica quantificate anche in via presuntiva, con le modalità specificate all'articolo seguente, salva la facoltà di sporgere eventuale denuncia per gli aspetti penalmente rilevanti.
- ART.14 RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO, ALTERAZIONE, MANOMISSIONE DEL MISURATORE**
- 14.1 Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito di verifica effettuata dall'Esercente su richiesta del Cliente medesimo o del Grossista o altro Mandatario, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'Esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'Esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente finale ed al Grossista o altro Mandatario. Viene consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto presso il punto di prelievo.
- 14.2 La ricostruzione dei consumi ha come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'Esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
- 14.3 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'Esercente procede alla ricostruzione dei consumi non supera i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e comprende l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
- 14.4 Per il periodo di ricostruzione individuato, i consumi sono ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura e di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'Esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi di fatturazione corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il Cliente può comunque portare a conoscenza dell'Esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici, utilizzati come riferimento dall'Esercente.
- 14.5 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, sono resi noti al Grossista e per conoscenza al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, l'Esercente sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del servizio di trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione dell'Esercente tesa a ristabilire una azione di correttezza nel rilevamento.
- 14.6 Il Grossista o il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'Esercente per presentare allo stesso Esercente le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate. L'Esercente può comunque addebitare i consumi in fattura in via presuntiva.
- ART.15 CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**
- 15.1 Il servizio di trasporto è fornito con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore o cause esterne non imputabili all'Esercente, quali guasti provocati dai clienti, danni provocati da terzi, mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di trasporto Nazionale, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.
- 15.2 L'Esercente può interrompere la consegna dell'energia elettrica, disalimentando il punto di prelievo, o limitare il servizio di trasporto per esigenze di manutenzione e di servizio (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo - per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplicitamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi), anche riguardo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura dell'energia elettrica o per ragioni di sicurezza, di oggettivo pericolo, arrecando, compatibilmente con tali esigenze, il minimo disagio alla Clientela.
- 15.3 Le interruzioni o limitazioni del servizio per cause accidentali, caso fortuito, forza maggiore (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo - perturbazioni atmosferiche, fatto di terzi, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità e le variazioni di frequenza o di tensione per cause accidentali) e, in generale, per qualsiasi altra causa non direttamente imputabile all'Esercente, unitamente a quelle di cui al precedente comma 15.2, non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o risoluzione del contratto.
- 15.4 L'Esercente non è tenuto ad indennizzo o risarcimento per i danni alle apparecchiature dotate di motore trifase derivanti da mancanza di fase nella rete a seguito di guasto, in quanto detti apparati dovranno essere provvisti, a cura e spese del Cliente di apparecchi di protezione atti ad assicurare il distacco dell'impianto dalla rete in caso di mancanza di fase.
- ART.16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 16.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali l'Esercente può:
- sospendere il servizio di trasporto limitatamente al punto di prelievo indicato nell'Allegato per violazione delle disposizioni degli artt. 5 (potenza ed opzione tariffaria, determinazione dei prelievi); 10 (utilizzo dell'energia), 11 (impianti ed apparecchi del Cliente), 13 (impianti ed apparecchi dell'Esercente), 15 (casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto), e comunque ogni volta l'Esercente venga a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del presente allegato, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, con addebito al Cliente dei corrispettivi dovuti delle ulteriori spese connesse con la sospensione e con la riattivazione del servizio.
La sospensione del servizio ha luogo disalimentando il punto di prelievo, previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui l'Esercente avverte il Cliente e, per conoscenza, il Grossista della sospensione.
La sospensione del servizio di trasporto non può essere effettuata nei seguenti casi:
 - durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato;
 - in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura;
In deroga a quanto sopra stabilito, l'Esercente può sospendere il servizio senza preavviso nei seguenti casi:
 - per cause oggettive di pericolo;
 - per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura.
 - risolvere di diritto il Contratto limitatamente al punto di prelievo indicato nell'Allegato, se persiste la violazione di una delle disposizioni degli artt. 5 (potenza ed opzione tariffaria, determinazione dei prelievi); 10 (utilizzo dell'energia), 11 (impianti ed apparecchi del Cliente), 13 (impianti ed apparecchi dell'Esercente), 15 (casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto), e comunque ogni volta l'Esercente venga a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del presente allegato, che il Cliente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, con addebito al Cliente dei corrispettivi dovuti, delle eventuali ulteriori spese e dei danni subiti. La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta Cliente contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
- 16.2 In caso di inadempimento del Cliente delle obbligazioni nascenti dal presente Allegato, l'Esercente ha facoltà di risolvere tutti i contratti per il servizio di trasporto in corso con il medesimo Cliente.
- 16.3 L'Esercente può risolvere di diritto il Contratto, limitatamente al punto di prelievo, per il quale sia stato stipulato contestualmente altro contratto con diverso Grossista o diverso Mandatario, altro allegato a contratto di trasporto dell'energia elettrica con diverso Grossista o Mandatario. La risoluzione ha luogo purché il Cliente finale abbia dato mandato a diverso Grossista o altro Mandatario, già intestatario del contratto di bilanciamento e del contratto di scambio a stipulare in nome proprio e per suo conto i contratti per il servizio di trasporto, bilanciamento e scambio di cui all'art. 6.

